



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Servizio Gestione Entrate Tributarie

GUIDA IMU

2025

A cura del Servizio Gestione Entrate Tributarie

AL SOLO FINE DI AGGIORNARE I CITTADINI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO E A SALDO, QUI DI SEGUITO VENGONO RIPORTATE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Le Aliquote IMU 2025 da applicare nel Comune di Ruvo di Puglia, SONO LE STESSE APPLICATI PER L'ANNO 2024.

PAGAMENTO IMU ACCONTO DI GIUGNO

La Legge di bilancio 2025 ha **confermato le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.**

L' IMU 2025 deve essere pagata **in due rate distinte:**

⇒ **l'acconto con scadenza al 16 giugno**

⇒ **il saldo con scadenza al 16 dicembre.**

L'ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU nel corso del 2024.

IMU 2025		
CATEGORIE DI IMMOBILI	Aliquote/detrazioni	Codice Tributo
Abitazione principale (Cat. A) e relative pertinenze (<i>C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</i>)	<i>ESENTE</i>	=====
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	6 per mille	3912
Detrazione per abitazione principale (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	€ 200,00	=====
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00	=====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato</i>)	7,6 per mille 3,0 per mille	3925 3930
Aree fabbricabili	10,6 per mille	3916
Terreni agricoli	<i>ESENTI</i>	=====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<i>ESENTI</i>	=====
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>dal 01/01/2022 – ex comma 751 Legge 160/2019</i>)	<i>ESENTI</i>	=====
Immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (<i>art. 1, comma 759, L. 160/2019</i>)	<i>ESENTI</i>	=====
ALIQUOTA ORDINARIA Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie	10,6 per mille	3918

CONFERME DI LEGGE

Per l'anno 2025 restano confermate:

- il presupposto e la determinazione della base imponibile
- l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (*categorie catastali dalla A2 alla A7*).
- la facoltà da parte dei Comuni di equiparare l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che sia l'abitazione principale che le relative pertinenze non risultino locate.

la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.".
- la riduzione alle unità immobiliari concessa in comodato che **dal 2022 si estende**, in caso di morte del comodatario, **al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori**.

Riduzione IMU immobili posseduti da contribuenti esteri

- **La misura dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 50 per cento. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.**

Esenzione IMU "Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili"

- **A decorrere dal 1° Gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.**

→ l'esenzione dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati.

Si ricorda che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 è ridotta del 75%.

Il versamento dell'IMU per l'anno 2025 deve essere effettuato esclusivamente con il **modello F24** indicando nell'apposito spazio il **codice catastale del Comune di Ruvo di Puglia H645**, utilizzando i codici tributo suindicati

COME PAGARE L'IMU DALL'ESTERO

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:

IBAN: IT 83 Q 05262 79748 T20990001291

BIC SWIFT: BPPUIT33XXX intestato a Tesoreria Comunale – Ruvo di Puglia –

BANCA POPOLARE PUGLIESE – Filiale d Ruvo di Puglia

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2024 è il 30 giugno 2025.

INFORMAZIONI

Per facilitare i Contribuenti nella quantificazione dell'imposta, è disponibile sul Sito istituzionale, all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it, il calcolatore IMU 2025. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del Modello F24. Il testo integrale della Deliberazione di cui sopra è visionabile sul Sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it cliccando sul banner: **Portale del Contribuente, sezione: Modulistica, determini e regolamenti.**

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - Vico Don Milani - TELEFONO : 0809507-210/220/219

Si riceve per appuntamento: Tel. 0809507210 nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Prenotazione appuntamenti on line: www.comuneruvodipuglia.ba.it/servizi/

E-MAIL:tributi@comune.ruvodipuglia.ba.it